

Allegato "A" al repertorio n. 79.641/14.620

S T A T U T O

Titolo Primo

Disposizioni Generali

Articolo 1

Costituzione, Denominazione e Registrazione

1. E' costituita, conformemente al Codice Civile e al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (qui di seguito, anche soltanto “Codice del Terzo settore” l'Associazione non riconosciuta denominata “Lo Specchio Ritrovato” (di seguito anche soltanto l’“Associazione”).

2. L'Associazione adotta il seguente logo distintivo: figura umana asessuata e stilizzata color azzurro, riflessa in uno specchio su fondo blu scuro, contornata in modo asimmetrico dalla denominazione LO SPECCHIO RITROVATO ASSOCIAZIONE e sottotitolata DISTURBI ALIMENTARI: INFORMAZIONE SOSTEGNO E LOTTA.

3. L'Associazione si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito anche “RUNTS”) ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 117/2017. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con l'espressione "Organizzazione di Volontariato" ovvero dall'acronimo "ODV" soltanto dopo l'iscrizione della stessa nella relativa sezione del RUNTS o nei registri operanti medio tempore. L'Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione “Ente del Terzo settore” ovvero l'acronimo “ETS” soltanto dopo l'iscrizione della stessa nel RUNTS.

4. Della denominazione di cui ai precedenti commi 1 e 3, del logo di cui al precedente comma 2 e degli estremi dell'iscrizione di cui al precedente comma 3, l'Associazione fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione di cui al precedente comma 1 eventualmente integrata come indicato nel comma 3 è registrata anche come nome di dominio Internet.

Articolo 2

Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Torino.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. L'apertura di sedi secondarie non costituisce modifica dello Statuto ed è deliberata dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 17.

Articolo 3

Durata

1. L'Associazione è costituita per una durata indeterminata.
2. Tale durata potrà essere modificata con delibera dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del presente Statuto.

Articolo 4

Oggetto e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale, per la realizzazione di iniziative ed attività di studio, informazione, sensibilizzazione, prevenzione ed assistenza, riguardo ai problemi dell'anoressia nervosa, della bulimia nervosa, dell'obesità e dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (qui di seguito, anche soltanto “DNA”).

2. In particolare, l'Associazione si propone di:

2.1. offrire ascolto, informazioni e orientamento in materia di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, costituendo un punto di riferimento e di aiuto per chi si trovi a doverli affrontare, direttamente o indirettamente;

2.2. richiamare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione all'attenzione di tutti gli enti, pubblici e privati, competenti o interessati (in particolare Stato, Regione, Comune, Enti Locali, ASL, Ospedali, Provveditorati, Istituti Scolastici, Fondazioni), sollecitando gli stessi enti a promuovere e/o sostenere iniziative atte a prevenire i DNA ed a migliorare le condizioni di assistenza e di vita dei malati e dei familiari e/o conviventi, anche attraverso provvedimenti normativi, promozionali ed assistenziali;

2.3. promuovere studi nel campo dei DNA e, soprattutto, della loro prevenzione.

3. Per raggiungere gli scopi e le finalità di cui sopra l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, di svolgere in via esclusiva o principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti “attività di interesse generale” in fa-

vore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

3.1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a), d.lgs. 117/2017);

3.2. prestazione socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c), d.lgs. 117/2017);

3.3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera u), d.lgs. 117/2017).

4. Nello specifico l'Associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

4.1. realizzare un sito *web* recante le principali informazioni per orientarsi nell'affrontare i problemi sanitari e burocratici dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (dove rivolgersi, cosa fare, quali pratiche gestire);

4.2. istituire un numero telefonico di riferimento e di ascolto cui potersi rivolgere in caso di necessità ed urgenza;

4.3. istituire uno sportello di ascolto e gruppi di mutuo aiuto, sia per le persone colpite da DNA sia per i loro familiari o conviventi;

4.4. promuovere e mantenere rapporti e collaborazioni con Enti Pubblici o Privati, sia nazionali (Regioni, Province, Comuni, Ospedali, Assessorato Regionale alla Sanità) sia esteri o internazionali, per la migliore realizzazione degli scopi associativi;

4.5. organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi da destinare ad iniziative assistenziali e/o culturali di sensibilizzazione;

4.6. organizzare campagne di informazione nelle scuole sui DNA, in particolare promuovendo corsi per insegnanti e ragazzi, con la collaborazione delle istituzioni;

4.7. promuovere e/o supportare ricerche mediche e sociologiche nel campo dei DNA e, soprattutto, della loro prevenzione.

5. Fermo quanto sopra indicato, l'Associazione può svolgere ogni attività e compiere qualsiasi altro atto inerenti all'oggetto e alle finalità associative e funzionali alla loro realizzazione, comprese attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale suddette, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017. La individuazione di tali attività è effettuata dal Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea. Quando l'Associazione eserciti "attività diverse", il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

6. Per meglio svolgere tutte le proprie attività l'Associazione si avvale della consulenza di un Comitato Scientifico, costituito da professionisti e/o ricercatori di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di DNA nominati dal Consiglio Direttivo.

7. l'Associazione può raccogliere fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.

Titolo Secondo

Associati

Articolo 5

Natura dell'Associazione e qualifica degli associati

1. L'Associazione è costituita come organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017, con numero iniziale di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre altre organizzazioni di volontariato, ma è aperta alla, e persegue la, adesione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, alle condizioni di cui al seguente articolo 6.

2. Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori. In particolare:

2.1. sono Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro che aderiranno all'Associazione entro sessanta (60) giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso; i Fondatori versano il patrimonio iniziale in quote di pari misura ciascuno;

2.2. sono Ordinari gli associati che partecipano alla vita dell'Associazione e contribuiscono al raggiungimento degli scopi della stessa;

2.3. sono Sostenitori gli associati che effettuano donazioni in favore dell'Associazione o che contribuiscono, con altri mezzi, alle finalità della stessa.

3. Indipendentemente dalla loro qualifica, gli associati hanno uguali diritti e doveri ai sensi dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, che si conformano al principio di uguale trattamento del presente comma.

4. La qualità di associato non è trasmissibile.

Articolo 6

Ammissione dei nuovi associati

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro - persone fisiche ed altri enti del terzo settore, nei limiti dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 117/2017 - che condividono l'oggetto e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi attivamente per realizzarli.

2. Non possono essere associati dell'Associazione coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per reati rilevanti o hanno compiuto atti o tenuto comportamenti che ne compromettano altrimenti l'onorabilità o che risultino incompatibili con la condivisione dell'oggetto e delle finalità dell'Associazione, in particolare per aver comunicato o diffuso messaggi enfaticamente la forma fisica delle persone o sminuendo la gravità dei DNA.

3. Non possono essere associati dell'Associazione coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano un'attività imprenditoriale, professionale o commerciale nel campo dei prodotti dimagranti, ipocalorici o anabolizzanti o simili, così come coloro che, direttamente o indirettamente, operano nel campo della produzione e/o commercializzazione di preparati farmaceutici o para-farmaceutici per i DNA.

4. Le preclusioni di cui ai commi 2 e 3 sopra estesi non operano se i soggetti ivi indicati sono attualmente colpiti da DNA o lo sono loro familiari entro il terzo grado di parentela, retta o collaterale.
5. La domanda di ammissione prevede l'impegno ad accettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti dell'Associazione, ivi compresi i codici disciplinari, approvati dall'assemblea ai sensi del successivo articolo 17, comma 3.3 (di seguito, complessivamente, anche soltanto i "Regolamenti").
6. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
7. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.
8. Il rapporto associativo del nuovo associato ha effetto dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.

Articolo 7

Diritti e doveri degli Associati

1. Gli associati hanno diritto a:

- 1.1. partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dell'Associazione;
 - 1.2. proporre progetti, iniziative e manifestazioni, sottoponendoli al Consiglio Direttivo;
 - 1.3. condividere i programmi operativi dell'Associazione ed accedere, per la consultazione, ai documenti ed agli atti dell'Associazione, all'occorrenza estraendone copia a propria cura e spese;
 - 1.4. partecipare alle Assemblee dell'Associazione ed ivi discutere ed approvare i bilanci e gli altri atti associativi di competenza assembleare, ai sensi del successivo articolo 17;
 - 1.5. eleggere ed essere eletti componenti degli Organi Associativi, ai sensi dei successivi articoli 17, 18, 19 e 20;
 - 1.6. recedere discrezionalmente dall'Associazione con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 8, comma 2.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- 2.1. osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
 - 2.2. osservare le deliberazioni degli Organi Associativi e contribuire ad attuarle;
 - 2.3. versare la quota associativa annuale, nella misura e nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - 2.4. concorrere agli impegni economici dell'Associazione assunti nel rispetto della legge e dello Statuto, laddove il patrimonio associativo risultasse insufficiente ad onorare in tutto o in parte tali impegni;
 - 2.5. contribuire, secondo le proprie capacità e le proprie scelte, alla realizzazione dell'oggetto delle finalità dell'Associazione;

2.6. collaborare lealmente e fedelmente con l'Associazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con l'oggetto e le finalità dell'Associazione (in particolare come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6).

Articolo 8

Perdita della qualifica di associato

1. Gli associati perdono tale qualifica e cessano di appartenere all'Associazione per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché effettuata almeno tre mesi prima.
3. L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi, in particolare se contravviene non trascurabilmente agli obblighi previsti a suo carico dallo Statuto e/o dagli eventuali Regolamenti o è condannato per reati rilevanti, anche in primo grado, o compie atti o tiene comportamenti che ne compromettano altrimenti la onorabilità o che risultino incompatibili con la condivisione dell'oggetto e delle finalità dell'Associazione.
4. In particolare, l'associato può essere escluso dall'Associazione nel caso in cui non provveda al pagamento della quota associativa, neanche in esito a due solleciti, e nel caso in cui si verifichi, o sopravvenga la conoscenza di, una delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 del precedente articolo 6.
5. L'esclusione dell'associato è deliberata con provvedimento del Consi-

glio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e concessione di termine a difesa di cinque (5) giorni. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata per iscritto all'associato escluso ed ha effetto dal momento del ricevimento di tale comunicazione.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

7. In esito alla perdita della qualifica, l'ex associato o i suoi successori non hanno alcun diritto alla ripetizione delle quote associative - compresa quella dell'anno in corso, che deve comunque essere corrisposta per intero – né di qualsiasi altro contributo fornito dall'ex associato all'Associazione.

Articolo 9

Volontari e assicurazione

1. L'Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività ed iscrive tali volontari in un apposito registro, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 117/2017.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del d.lgs. 117/2017.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs.

117/2017

4. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 10

Eventuali altri collaboratori

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 117/2017, laddove la situazione finanziaria, attuale e prospettica, lo consenta con prudente margine, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e/o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le proprie attività.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari di cui al precedente articolo 9.

Titolo Terzo

Patrimonio e Bilancio

Articolo 11

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e/o di soggetti terzi, pubblici e/o privati, da donazioni e lasciti testamentari, da eventuali rendite patrimoniali, dai proventi delle attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altra entrata connessa alle attività esercitate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017. Per le altre attività di interesse generale prestate dall'Associazione essa può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Perciò gli associati, in quanto tali, non hanno alcun diritto personale sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 12

Divieto di distribuzione degli utili e devoluzione in caso di scioglimento

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, ai componenti degli organi associativi e

ad eventuali lavoratori o collaboratori.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 13

Esercizio finanziario, rendiconto e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio nelle forme previste dall'art.13 del d.lgs. 117/2017 e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 117/2017.

3. Il progetto bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed ivi può essere consultato da ogni associato.

4. Gli eventuali avanzi di gestione di ciascun esercizio sono portati a nuovo ed utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'esercizio successivo, ai sensi del precedente articolo 11, comma 3.

Articolo 14

Libri sociali

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del d.lgs. 117/2017, con le modalità ivi prescritte.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, consultandoli presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15

Responsabilità ed assicurazioni

1. L'Associazione risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi innanzitutto con il patrimonio del precedente articolo 11; delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di assicurare l'Associazione, ed in particolare i componenti degli organi associativi, per i danni da responsabilità contrattuale ed *extra*-contrattuale connessa alle, od occasionate dalle, attività associative di rispettiva competenza.

Titolo Quarto Organi

Articolo 16

Organi dell'Associazione

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Segretario e/o il Tesoriere;
- 6) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- 7) il Comitato Scientifico, ove nominato.

Articolo 17

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative. Di seguito le parole “Associati” o “Associato” si intendono riferite a quelli che soddisfano le predette condizioni.
2. L'Assemblea ha le competenze previste dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. 117/2017, fatta eccezione per quella di cui alla lettera e) della stessa norma.
3. Inoltre, all'Assemblea compete:
 - 3.1. l'implementazione o la modifica del programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - 3.2. la deliberazione sugli atti e/o le operazioni sottoposte dal Consiglio Direttivo per l'approvazione, con conseguente condivisione dei conseguenti oneri e responsabilità, ad ogni effetto;
 - 3.3. l'approvazione degli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio

Direttivo, ivi compresi il codice disciplinare per gli associati e/o per gli eventuali lavoratori;

3.4. l'istituzione di sedi secondarie.

4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e gli altri atti periodici di sua competenza, come previsti dalla legge e dal presente Statuto.

5. L'assemblea è convocata altresì ogniqualvolta sia ritenuto necessario od opportuno per le esigenze dell'Associazione, in particolare ai sensi del precedente comma 3.2.

6. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli Associati.

7. Alla convocazione dell'assemblea provvede il Presidente dell'Associazione che ne coordina altresì i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente.

8. L'avviso di convocazione dell'assemblea è formulato per iscritto e reca l'indicazione delle materie su cui gli Associati sono chiamati a deliberare, la data, l'ora ed il luogo della riunione, oppure le modalità alternative della sua tenuta ai sensi dell'art. 24, comma 4, del 117/2017. L'eventuale documentazione rilevante per la discussione e le deliberazioni potrà essere allegata all'avviso di convocazione o posta a disposizione di ciascun Associato per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

9. L'avviso di convocazione dell'assemblea è spedito ad ogni associato, anche in modalità elettronica, con almeno dieci (10) giorni di anticipo rispetto alla data designata per la riunione.

10. Le riunioni si tengono in presenza, nei locali di volta in volta indicati dall'avviso di convocazione, oppure in collegamento telematico parimenti indicato, come previsto dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. 117/2017. Il voto degli Associati può essere altresì essere richiesto ed espresso per corrispondenza, anche elettronica. In ogni caso deve essere possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

11. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 117/2017, ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato munito di delega scritta; ogni Associato può rappresentare un massimo di tre Associati.

12. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22,

12.1. in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati;

12.2. in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

13. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice degli Associati presenti.

14. Ogni Associato dispone di un voto. Agli eventuali Associati che siano enti nel Terzo Settore possono essere attribuiti più vuoti, sino ad un massimo di tre (3), in proporzione al numero dei loro associati.

15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

16. Delle riunioni dell'assemblea si redigono appositi verbali, firmati dal Presidente, o dal Vicepresidente, e dal Segretario. I verbali delle assemblee

sono riportati nel Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione per la consultazione da parte degli associati.

17. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per gli altri Organi dell'Associazione e per tutti gli associati.

Articolo 18

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo cura l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della medesima, assumendo le iniziative e coordinando le attività necessarie per la realizzazione dell'oggetto e delle finalità del precedente articolo 4, con la consulenza del Comitato Scientifico di cui al comma 6 dello stesso articolo 4.

2. Il Consiglio Direttivo vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e applica gli eventuali codici disciplinari per gli associati e/o i lavoratori.

3. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Direttivo può discrezionalmente sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il compimento di qualsiasi atto e/o operazione di particolare rilievo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3.2 del precedente articolo 17. In tali casi il Consiglio cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

4. L'assunzione della carica di componente del Consiglio Direttivo è su-

bordinata al possesso di requisiti di indipendenza ed onorabilità. Non può essere componente del Consiglio Direttivo chi si trovi in anche soltanto una delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile e dai precedenti articoli 6, commi 2 e 3, e 8, commi 3 e 4.

5. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di dieci componenti, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli eventuali enti associati.

6. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

7. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e/o un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il componente o i componenti del Comitato Scientifico di cui al comma 5 del precedente articolo 4.

8. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso. È ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente che ne coordina i lavori; in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Segretario o dal Tesoriere.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

11. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro (4) volte l'anno

nonché, comunque, ogniqualvolta sia necessario od opportuno per la gestione delle attività dell'Associazione o per esigenze di straordinaria amministrazione.

12. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è trasmesso ai suoi componenti, anche in via elettronica, almeno sette (7) giorni prima della riunione. Si applica per il resto quanto previsto dal comma 8 del precedente articolo 17.

13. Le riunioni si tengono in presenza o in collegamento telematico, come previsto dal comma 10 del precedente articolo 17.

14. Fermo quanto previsto per la sostituzione del Presidente, ogni componente può farsi rappresentare nel Consiglio Direttivo da un altro componente munito di delega scritta; ogni componente può rappresentare soltanto un altro componente.

15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per rappresentanza ai sensi del comma precedente.

16. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riportati nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto presso la sede dell'associazione per la consultazione da parte degli associati ed a disposizione dell'Assemblea.

17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli associati.

Articolo 19

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente, nominato come previsto dall'articolo 18, comma 7, resta in carica per tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; coordina e supervisiona l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi di necessità e urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, dei quali deve rendere conto al Consiglio Direttivo appena possibile.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente sottoscrive i contratti e gli atti funzionali alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il Presidente può assumere impegni a carico dell'Associazione eccedenti la somma tremila euro (3000 €) ciascuno soltanto con la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.
6. Tali limitazioni sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 7, del d.lgs. 117/2017.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ove necessario, le sue funzioni sono svolte ed i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, nominato come previsto dall'articolo 18, comma 7.

Articolo 20

Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento di tutte le attività loro competenti; svolge tutte le altre attività demandategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e di ogni altro credito dell'Associazione, nonché il pagamento dei debiti dell'Associazione; cura la contabilità e la tenuta e conservazione delle scritture contabili, ai sensi dall'art. 87 del d.lgs. 117/2017; cura la gestione del patrimonio dell'Associazione e predispone la bozza del progetto bilancio e di ogni altro rendiconto economico da sottoporre all'Assemblea e/o a terzi, una volta approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Organo di Controllo

1. Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto opportuno dai soci, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo collegiale, composto di tre membri, o anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere pos-

seduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo ha inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore e attesta che il bilancio, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Titolo Quinto

Disposizioni Finali

Articolo 22

Modifiche dello Statuto e scioglimento

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta dell'Assemblea,

del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (1/10) degli Associati.

2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea costituita con la presenza di almeno metà degli Associati ed espressasi con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

3. La trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono approvati dall'Assemblea costituita con la presenza di almeno metà degli Associati ed espressasi con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

4. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono approvati dall'Assemblea costituita ed espressasi con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Articolo 23

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, e quelle del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia di Enti del Terzo settore e/o di Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 24

Foro competente

Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente Statuto è esclusivamente competente il Foro di Torino.

Firmato:

Luca ANTONETTO

Cristiana BACINO

Giovanni BARBERI SQUAROTTI

Marzia CASETTA

Carmelo COSENTINO

Ilaria Maria GALLINARO

Monica GATTO

Cristiana Maria IVALDI

Francesca Letizia Maria LAZZARI

Fabiana VOLTAN

Francesco PENE VIDARI